

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE- 27 APRILE 2017 ORE 06:00

Regime di cassa: nuovi adempimenti contabili

Ada Ciaccia - Dottore commercialista in Brindisi

Con la circolare n. 11/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato gli adempimenti contabili delle imprese minori, in contabilità semplificata, che a partire dal 1° gennaio 2017 rientrano naturalmente nel nuovo regime di cassa. Tali imprese possono, alternativamente, istituire il registro degli incassi e dei pagamenti, utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, oppure optare di non annotare sui registri IVA gli incassi e i pagamenti, operando così la presunzione assoluta secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA.

Il nuovo **regime di cassa** è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2017 per i soggetti che adottano il regime della contabilità semplificata, e precisamente:

- imprese individuali,
- società di persone,
- enti non commerciali che, oltre all'attività istituzionale principale, esercitano un'attività commerciale non prevalente;
- trust, se esercitano un'attività commerciale non prevalente.

Sono **esclusi** da tale normativa i professionisti che sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa.

Con la circolare n. 11/E del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le caratteristiche soggettive di coloro che possono avvalersi della **contabilità semplificata** non sono state modificate dall'intervento normativo e pertanto, continuano a rientrare naturalmente nel regime di contabilità semplificata le società di persone e le imprese individuali che, nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi inferiori a:

- **400.000 euro** nel caso di imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
- **700.000 euro** nel caso di imprese aventi per oggetto attività diverse da quelle di prestazione di servizi.

Leggi anche

- [Regime di cassa: come evitare salti o duplicazioni d'imposta](#)
- [Regime di cassa: quali componenti di reddito restano nella competenza?](#)
- [Imprese in regime di cassa: chiariti i dubbi, ma senza sorprese](#)
- [Regime di cassa: nuove regole per le imprese minori](#)

Dall'anno successivo a quello di maturazione dei suddetti requisiti, i soggetti interessati sono **esonerati** dalla tenuta delle seguenti scritture contabili:

- libro giornale e libro degli inventari;

- scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

- scritture ausiliarie di magazzino.

Rimane invece l'**obbligo** di tenuta delle **scritture contabili rilevanti ai fini fiscali**, in particolare i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili, con tutte le opportune integrazioni utili alla determinazione anche dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Con la nuova normativa, le imprese minori possono **alternativamente**:

- istituire il **registro degli incassi e dei pagamenti**;

- utilizzare i **registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito**, annotando **separatamente** le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;

- utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica **opzione** che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una **presunzione assoluta**, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA.

Registro incassi e pagamenti

La normativa relativa alle scritture contabili è stata modificata per adattarla al nuovo regime di cassa. In particolare le scritture devono indicare nel modo più dettagliato le annotazioni e le integrazioni da effettuare nei registri esistenti al fine dell'esatta individuazione dell'incasso dei ricavi e del pagamento dei costi.

Possono essere istituiti appositi registri in cui, i soggetti in contabilità semplificata, devono annotare cronologicamente:

1) i **ricavi** percepiti indicando, per ciascun **incasso**:

- il relativo importo;

- le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

- gli estremi della fattura o altro documento emesso.

La circolare n. 11/E del 2017 chiarisce che, per quanto riguarda le generalità del soggetto che effettua il pagamento, può essere indicato solo il codice fiscale del cliente, mentre quando non è obbligatoria ai fini IVA l'emissione della fattura, basta annotare il documento contabile che certifica l'operazione effettuata (ad esempio, anche il documento che comprovi l'effettuazione della prestazione per le operazioni non considerate ai fini IVA cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi).

2) le **spese sostenute nell'esercizio** indicando, con riferimento alla data di pagamento, per ciascuna **spesa**:

- il relativo importo;

- le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

- gli estremi della fattura o altro documento ricevuto.

I costi devono essere annotati cronologicamente quando effettivamente sostenuti nell'esercizio e, per ciascuna spesa, devono essere fornite, come per i ricavi, le seguenti indicazioni:

- le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza del soggetto che riceve il pagamento (anche in tal caso, l'obbligo si ritiene assolto con l'indicazione del codice fiscale del soggetto che riceve il pagamento);

- gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto, che comprovi l'avvenuto pagamento quando non è obbligatoria ai fini IVA l'emissione della fattura.

Nota bene

Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite **non oltre 60 giorni** dal momento in cui l'operazione assume rilevanza, ossia dall'incasso del ricavo o dal pagamento della spesa. I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa, devono essere annotati nei registri stessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Registri IVA integrati

Le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere **annotate** nei registri di riferimento nel rispetto delle discipline di settore (art. 23 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972) e precisamente:

- le fatture di vendita devono essere annotate **entro 15 giorni** dalla loro emissione;
- le fatture di acquisto devono essere annotate **anteriormente alla liquidazione periodica**, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- i corrispettivi con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, **entro il giorno non festivo** successivo.

Ai fini delle imposte sul reddito, l'obbligo di annotazione è previsto:

a) **entro 60 giorni**, per i componenti positivi e negativi di reddito, costituiti dalle operazioni non considerate ai fini IVA cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi, nonché dalle operazioni che non concorrono a formare la base imponibile ai fini di detta imposta;

b) **entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi** per le operazioni diverse dalle precedenti, rilevanti ai fini della determinazione del reddito, compreso il valore delle rimanenze.

Nella circolare n. 11/E del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **registrazione di una fattura di acquisto**, seppur propedeutica ai fini IVA all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, dovrà essere, comunque, eseguita **entro 60 giorni** dal suo pagamento, al fine di poter dare rilevanza alla spesa nel corretto periodo di imputazione.

La mancata registrazione della fattura di acquisto entro detto termine:

- **non pregiudica** comunque l'esercizio del **diritto alla detrazione** dell'IVA che può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto;

- non determina l'**indeducibilità del costo**, laddove la registrazione sia, in ogni caso, eseguita nell'esercizio in corso.

Relativamente, invece, alle altre operazioni:

- i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA, devono essere registrate **entro 60 giorni** dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento;

- i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, come per esempio gli ammortamenti o le spese per il personale dipendente, devono essere annotati nei registri IVA **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Al fine di raccordare i criteri di registrazione delle operazioni soggette ad IVA con le regole di determinazione del reddito per cassa, la nuova disciplina prevede la possibilità che nel registro IVA siano annotati cronologicamente anche gli incassi e i pagamenti o, **in alternativa**, al termine di ciascun periodo d'imposta, la possibilità di annotare l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tale caso, l'annotazione delle fatture ai fini IVA nel corso del periodo d'imposta rileva anche ai fini dell'incasso o del pagamento, con l'effetto che, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre poi riportare l'importo complessivo di quanto non incassato o pagato, indicando i documenti cui si riferiscono detti mancati incassi e pagamenti.

Successivamente, e precisamente nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettivo incasso o pagamento, occorrerà annotare separatamente, nel termine dei sessanta giorni dall'evento, i ricavi percepiti e i costi sostenuti, indicando gli estremi dei documenti di riferimento.

Vendite per corrispettivi

Per quanti non sono tenuti all'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, la registrazione dei corrispettivi deve essere eseguita:

- **singolarmente** con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, **entro il giorno non festivo successivo**, oppure
- **cumulativamente** con riferimento alle operazioni effettuate in ciascun mese solare, **entro il giorno 15 del mese successivo**.

Tali soggetti sono oggettivamente impediti ad utilizzare i registri degli incassi e dei pagamenti in particolare per l'impossibilità ad adempiere all'obbligo di indicare gli estremi del cliente (o il codice fiscale) che sono per lo più sconosciute al cedente. Il regime di cassa potrà dunque essere correttamente applicato sostituendo i registri degli incassi e dei pagamenti con i registri IVA rilevando separate annotazioni delle operazioni non soggette ad IVA, in cui sia indicato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti nonché i documenti contabili cui gli stessi si riferiscono.

Per esigenze di controllo, nel registro dei corrispettivi devono essere indicate le generalità e gli importi dei soggetti debitori ai quali si riferiscono i mancati pagamenti. Gli importi devono essere poi annotati entro 60 giorni dalla data dell'effettivo incasso, indicando le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento.